



COMUNE DI PESSINETTO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Roma n. 58 - 10070 - tel. 0123 504101 - Fax 0123 504454

e-mail: tributi@comune.pessinetto.to.it

pec: pessinetto@cert.ruparpiemonte.it

IMU (Imposta Municipale Propria) – ANNO 2020

Legge 27 dicembre 2019, n. 160

PRIMA RATA: 50% scadenza dal 1° al 16 giugno 2020
RATA UNICA: 100% scadenza dal 1° al 16 giugno 2020
SECONDA RATA: 50% scadenza dal 1° al 16 dicembre 2020

ALIQUOTA: 6 per mille abitazione principale (solo per Cat. A/1-A/8-A/9 e pertinenze nel limite di una per ciascuna categoria catastale (C/2-C/6-C/7) con detrazione di € 200,00;
ALIQUOTA: 9,6 per mille aliquota ordinaria per altri immobili.

Per l'anno 2020 **NON è dovuta** l'imposta sulle unità immobiliari possedute ed adibite a:

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (esclusi gli immobili in categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze);

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA cat. D/10;

Si considera abitazione principale l'immobile, iscritto a catasto urbano, come unica unità immobiliare, nel quale **il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Per pertinenze all'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate.

L'esenzione dell'imposta sull'abitazione principale e pertinenze ha fondamento soltanto se i requisiti della dimora e della residenza stanno in capo all'intero nucleo familiare ed i coniugi (non separati) non possono ottenere la doppia esenzione. Non è più consentita la doppia esenzione in caso di residenza dei coniugi nello stesso Comune.

ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

I versamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24 semplificato con i codici sotto elencati:

^ Abitazione principale (solo per categ.catastali A/1-A/8-A/9 e pertinenze:	3912
^ Aree edificabili.....:	3916
^ Altri fabbricati.....:	3918
^ Immobili ad uso produttivo categoria catastale D.....:	3930

L'IMU non è altresì dovuta per le seguenti fattispecie:

casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento di separazione del giudice;

le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

TASI (Tributo sui servizi indivisibili) ABOLITA

La TASI, ai sensi della legge 160/2019 è stata abolita dall'anno 2020 confluendo direttamente nell'IMU.

Pessinetto, 08/05/2019

IL SINDACO
Togliatti Gianluca